



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche
del bacino del Fratta - Gorzone attraverso
l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli
produttivi, nella depurazione e nel trattamento
fanghi del distretto conciario vicentino

05 dicembre 2005

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
LA REGIONE VENETO
L'AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE
L'AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
L'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"
L'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "BACCHIGLIONE"
LA PROVINCIA DI VERONA
LA PROVINCIA DI VICENZA
LA PROVINCIA DI PADOVA
IL COMUNE DI TRISSINO
IL COMUNE DI ARZIGNANO
IL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
IL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
IL COMUNE DI LONIGO
L'ARPAV
ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.
MEDIOCHIAMPO S.p.A.
SICIT 2000 S.p.A.
IL CONSORZIO A.R.I.C.A.
IL CONSORZIO L.E.B.
L'ASSOCIAZIONE ^{tra Comuni} "SENTINELLA DEI FIUMI"
LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CHE RAPPRESENTANO LE AZIENDE
CONCIARIE DEL DISTRETTO VICENTINO DELLA CONCIA

PREMESSO CHE

1. La Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recentemente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, si pone come obiettivo generale la prevenzione, la riduzione, fino all'eliminazione, dell'inquinamento provocato dalle principali attività industriali, attraverso il risparmio delle risorse e il recupero delle sostanze utili evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali e proteggendo l'ambiente nel suo complesso;

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone
attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e
nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino

COPIA



sostanze, che dovranno essere eliminate dalle emissioni, dagli scarichi e nelle perdite accidentali entro il 2020;

8. La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 assume come prioritario l'utilizzo delle acque pregiate per il soddisfacimento degli usi potabili e prevede che le Regioni adottino norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle imprese che adottino impianti di riciclo o riutilizzo anche al fine di assicurare la salvaguardia dei corpi idrici superficiali attraverso l'eliminazione degli scarichi;
9. Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 anticipa l'attuazione della citata Direttiva quadro con la finalità di assicurare usi sostenibili e durevoli della risorsa idrica, prevenendo e riducendo l'inquinamento e attuando il risanamento dei corpi idrici inquinati e individua, inoltre, gli strumenti per il conseguimento dei suddetti obiettivi indicando, tra gli altri, strumenti quali la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore, l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
10. L'art. 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, al comma 5, prevede che le Regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016, ed inoltre che le Regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno le condizioni indicate al medesimo comma ed al successivo comma 6;
11. L'art. 58 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, prevede che "chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
12. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue;
13. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 novembre

2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione degli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" stabilisce, ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, standard di qualità nella matrice acquosa per le sostanze pericolose e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri;

14. La strategia comunitaria in materia di rifiuti (COM-96-399) e la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, indicano le priorità da seguire nella loro gestione secondo il seguente ordine: in primo luogo la prevenzione, ovvero la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità, successivamente il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia e, soltanto come ultima opzione, lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle frazioni residue dalle attività di recupero e riciclaggio;
15. Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante l'attuazione della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, riconosce il ruolo prioritario della prevenzione e della riduzione della pericolosità dei rifiuti, nonché delle attività di recupero di materia, prevedendo tra l'altro che le autorità competenti adottino, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, le misure necessarie a favorire lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare di quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali, lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, nonché a garantire la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite e l'ottimizzazione della gestione di particolari flussi di rifiuti, con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con il ricorso a strumenti economici;
16. L'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2003, al fine di disincentivare lo smaltimento in discarica di rifiuti ad elevato contenuto energetico, stabilisce che non sono ammessi in discarica i rifiuti con un PCI (Potere Calorifico Inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg a partire dal 01/01/2007;

VISTO CHE

17. L'art. 2, comma 203, della Legge 23/12/1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i., contiene la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata. In particolare la lettera c) del suddetto comma, definisce l'Accordo di Programma Quadro quale strumento di programmazione negoziata, promosso dalle amministrazioni in attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

18. L'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Veneto approvata dal CIPE in data 03/05/2001 e sottoscritta in data 09/05/2001, individua i programmi di intervento nei settori di interesse comune, tra cui quello della tutela delle risorse idriche, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e fissa criteri, tempi e modalità per la sottoscrizione dei medesimi;
19. L'Accordo di Programma Quadro (in seguito APQ) per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, stipulato in data 23/12/2002 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Veneto, è finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, nonché alla loro valorizzazione e tutela;
20. Il Protocollo d'Intesa, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 400 del 11/02/2005, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e dalla Regione Veneto in data 15/02/2005 ha come obiettivo generale l'integrazione delle strategie per la tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nel perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque e degli ecosistemi da esse dipendenti e fra gli obiettivi specifici, tra l'altro, la salvaguardia delle risorse idriche rappresentate dal serbatoio acquifero dell'alto Gorzone e contermini, attraverso l'introduzione di sistemi alternativi allo smaltimento in discarica dei fanghi degli impianti di depurazione di Arzignano (VI) e Montebello Vicentino (VI), da porre all'interno del ciclo depurativo;
21. Gli obiettivi specifici fissati nel citato Protocollo d'Intesa dovranno essere raggiunti attraverso le azioni indicate nell'Allegato 1 dello stesso, nel quale sono ricompresi anche gli *"interventi per la realizzazione di un sistema integrato di depurazione e di trattamento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Arzignano (VI) e Montebello Vicentino (VI)"* e viene indicato come soggetto attuatore l'AATO Chiampo/Acque del Chiampo;
22. Il citato Protocollo d'Intesa stipulato il 15/02/2005 costituisce l'ultimo riferimento tecnico-programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto ai fini di un'attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi funzionalmente collegati per la tutela dell'ambiente aventi rilevanza regionale;
23. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (in seguito PRRA) della Regione Veneto, approvato dal Consiglio della Regione Veneto con Deliberazione n. 962 del 01/09/1989, rappresenta a tutt'oggi lo strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dai rischi di inquinamento, di individuazione delle strutture tecnico - amministrative deputate alla gestione del disinquinamento;
24. Uno degli obiettivi principali del PRRA è rappresentato dalla salvaguardia della fascia di ricarica delle falde acquifere, compresa tra i rilievi dell'area montana e la

linea delle risorgive. Tale fascia, infatti, è, in ragione della sua struttura morfologica, un grande serbatoio d'acqua che alimenta le falde in pressione della sottostante pianura e, attraverso le risorgive, numerosi corsi d'acqua;

25. La parte a monte del bacino del Fratta - Gorzone costituisce un'importante zona di ricarica delle falde, in particolare della falda di Almisano, da cui si attingono circa 600 l/s di acqua potabile per gli acquedotti di buona parte del basso veronese e del vicentino;
26. La suddetta zona è compromessa dai reflui degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo che incidendo con scarichi continui in corsi d'acqua di modesta portata e pessima qualità provocano il trasferimento delle sostanze inquinanti nel sottosuolo a causa dell'elevata permeabilità dello stesso con conseguente danno ambientale risarcibile ai sensi dell'art. 18 della Legge 349/86 e dell'art. 58 del D.Legs. 152/99;
27. Al fine di tutelare le zone di ricarica degli acquiferi di cui sopra, la scelta della Regione Veneto è stata quella di convogliare gli scarichi dei cinque depuratori presenti nell'area in un unico collettore, trasferendo i reflui depurati a valle della fascia di ricarica;
28. CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 3 dell'APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, stipulato in data 23/12/2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto assicurano la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, da quelli civili e dalle attività agricole;
29. CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 6 dell'APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, stipulato in data 23/12/2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla Direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2455/2001/CE;
30. RICHIAMATO il quadro finanziario esposto nell'APQ stipulato in data 23/12/2002, come modificato ed integrato dal Protocollo d'intesa del 15/02/2005, che concerne le risorse utilizzabili per interventi destinati nella Regione Veneto nello specifico settore del ciclo integrato delle acque;
31. RICHIAMATE le comuni finalità dello Stato e della Regione del Veneto su cui si fonda l'APQ stipulato in data 23/12/2002, con particolare riferimento al risanamento e alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

32. PRESO atto che lo strumento dell'Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle parti firmatarie costituisce un valido strumento per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, favorendo lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, e che le Parti convengono nella necessità di mettere in atto una strategia di lungo periodo che impegni i soggetti sottoscrittori e le Amministrazioni Pubbliche interessate ad intraprendere, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive per la prevenzione attraverso la riduzione delle sostanze pericolose di cui al D.M. n. 367/2003 impiegate nei cicli produttivi, per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue depurate, per la riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico, per il monitoraggio e controllo costanti degli scarichi e delle emissioni degli impianti medesimi e per la gestione dei fanghi di depurazione;
33. VISTA la delibera CIPE n. 44 del 25/05/2000 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" e successive modificazioni;
34. VISTA la delibera CIPE n. 76 del 02/08/2002 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";
35. VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizi per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese, con nota n. 32538 del 09/10/2003;
36. PRESO ATTO dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
- Piano Direttore per il Disinquinamento dell'Alto Gorzone;
 - Piano di Bacino dell'Adige;
 - Documento di definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei Piani di Tutela delle Acque (art. 44 del d.Lgs. 152/99), redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 del 01/09/1989;
 - Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004;
 - Piano d'Ambito dell'AATO "Valle del Chiampo";
 - Piano d'Ambito dell'AATO "Bacchiglione";
 - Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, che individua e vincola le risorse idriche da destinare ad usi potabili;
 - Piano Territoriale di Coordinamento, che destina ad uso agricolo intensivo, con irrigazione diffusa ed organizzata, tutto il bacino di valle del Gorzone, facente parte del più vasto Consorzio di Irrigazione LEB (Lessino-Euganeo-Berico). A questo scopo sono state realizzate delle opere di adduzione e distribuzione irrigua con una grande derivazione dall'Adige fino al fiume Fratta.

37. CONSIDERATO che la Provincia di Vicenza, a seguito della delega al rilascio delle

autorizzazioni (ex D.P.R. n. 203/88) prevista dalla Legge Regionale n. 28 del 23/04/1990, ha utilizzato nelle valutazioni dei progetti, il criterio della migliore tecnologia disponibile, che nel caso delle attività di lavorazione della pelle, ha comportato l'assunzione di valutazioni poi recepite nella Direttiva Europea 1999/13/CE e nel Decreto Ministeriale n. 44 del 16/01/2004;

38. CONSIDERATO che l'adozione dei criteri di cui al punto precedente ha comportato nel periodo 1998/2003 una riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili superiore al 40%;

39. TENUTO CONTO della Delibera n. 71918/611 del 22/12/2004 della Giunta Provinciale di Vicenza denominata "Distretto Conciario della Valle del Chiampo: Criteri di autorizzazione per le emissioni in atmosfera - Emissions Trading" (Allegato VI) con la quale sono state introdotte ulteriori misure per la riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili, in misura variabile dallo zero al trenta per cento sui valori registrati al dicembre 2004, in ragione delle diverse soglie di sommatoria di fattore di emissione, fermo restando il valore limite previsto dalla normativa vigente.



STIPULANO IL SEGUENTE ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente atto integrativo.

Articolo 1
Finalità e obiettivi generali

1. Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione delle condizioni per il riequilibrio del bilancio idrico nel distretto vicentino della concia, per il raggiungimento, entro il 31/12/2015, degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee nel medesimo territorio, delle acque superficiali nel bacino del Fratta - Gorzone e per il miglioramento del bilancio idrico, definiti dal Piano di Tutela adottato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 4453 del 29/12/2004.
2. Per tali finalità il presente Accordo specifica il quadro degli interventi inerenti l'organizzazione produttiva, il sistema depurativo e la gestione dei rifiuti nel distretto conciario vicentino, e ne definisce i relativi impegni finanziari.
3. Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso:
 - a. la riduzione, fino all'eliminazione, delle sostanze pericolose, in particolare del cromo, nei cicli produttivi e negli scarichi;
 - b. la riduzione dei cloruri e dei solfati immessi nel corpo idrico, mediante sistemi di rimozione alla fonte e di recupero;
 - c. il riutilizzo delle acque reflue depurate nel sistema industriale del distretto conciario, per gli usi assentiti, con conseguente riduzione dei prelievi da falda;
 - d. il collettamento agli impianti di depurazione di tutti gli scarichi idrici civili ed industriali;
 - e. la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti di depurazione del distretto vicentino della concia, compresi eventuali trattamenti sul refluo del collettore;
 - f. la realizzazione di sistemi per il trattamento dei fanghi al fine di minimizzare lo smaltimento in discarica;
 - g. la riduzione delle emissioni odorifere dagli impianti di depurazione;
 - h. la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal comparto produttivo;
 - i. il completamento del percorso di certificazione ambientale ISO 14001;
 - j. il Piano di Monitoraggio di cui al successivo art. 13.

Articolo 2
Quadro conoscitivo ambientale

1. Le Parti assumono, come situazione di riferimento per l'attuazione del presente Accordo:
 - a) Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
 - b) Il Piano di Tutela delle Acque adottato;
 - c) Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

2. Verrà, altresì, preso come riferimento il Piano Direttore per il disinquinamento del bacino del Fratta - Gorzone che verrà predisposto entro il 30 giugno 2006.

Articolo 3

Interventi per il risanamento del bacino del Fratta - Gorzone

1. Le Parti prendono atto che il risanamento della parte alta del bacino del Fratta - Gorzone costituisce una delle condizioni indispensabili per l'utilizzazione delle risorse idriche a valle.
2. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del Fiume Fratta - Gorzone e del suo bacino, la Giunta Regionale promuove, fra l'altro, l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
 - b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
 - c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti, costituiti in particolare dalle sostanze pericolose, tra cui il cromo, dai cloruri e dai solfati sia nei processi produttivi sia attraverso forme di recupero ;
 - d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
 - e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
 - f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
 - g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.

Articolo 4

Autorizzazione allo scarico

1. Le Parti danno atto che A.R.I.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), in qualità di soggetto gestore del collettore che riunisce gli scarichi degli impianti di depurazione del distretto vicentino della concia, ha presentato in data 07/10/2005 alla Provincia di Vicenza la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per il collettore, realizzato in accordo alla programmazione della Regione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e ha presentato alla Regione Veneto richiesta di deroga ai parametri cloruri e solfati rispettivamente per un valore di 1400 mg/l e 1250 mg/l.
2. I valori limite per i parametri dei cloruri e dei solfati saranno determinati in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del Fratta - Gorzone sulla base della realizzazione e della messa in esercizio degli interventi previsti dal presente Accordo.

Articolo 5

Qualità dei reflui sversati dalle aziende del distretto vicentino della concia

1. I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione interessati da scarichi conciarci si impegnano a dar corso, in collaborazione con le Associazioni territoriali che rappresentano le aziende conciarie, al programma di lavoro indicato negli Allegati II III e IV al fine di ridurre, con l'obiettivo dell'eliminazione, le sostanze pericolose, in particolare il cromo, presenti negli scarichi conciarci e di ridurre i cloruri e i solfati, prendendo come riferimento le BAT previste dalla normativa italiana in materia di IPPC per il settore conciario.
2. Le Province di Vicenza e Verona provvedono a definire i medesimi interventi di cui al comma precedente nei confronti delle aziende conciarie del distretto della concia che scaricano i propri effluenti in un ricettore diverso dalla fognatura.
3. I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione si impegnano a monitorare, secondo il programma predisposto e attuato a cura di ARPAV di cui al successivo articolo 13, la quantità e la qualità dei reflui effluenti sversati nel corpo idrico recettore, con particolare riferimento alla eliminazione delle sostanze pericolose ed alla riduzione del contenuto di cloruri e di solfati negli scarichi.

Articolo 6

Trattamento fanghi e dismissione delle discariche

1. Le parti firmatarie riconoscono che la soluzione del trattamento e recupero dei fanghi, anziché del loro smaltimento a discarica, è essenziale per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'Accordo per la depurazione delle acque e per il rispetto delle scadenze temporali dallo stesso individuate.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Veneto e gli Enti Locali, nel rispetto delle direttive comunitarie, si impegnano a sostenere in ogni modo, nell'ambito delle proprie competenze ed in ragione delle disponibilità specificamente programmate, gli investimenti e le iniziative di recupero. A tal fine gli Enti Locali e le Associazioni territoriali che rappresentano le aziende conciarie si impegnano a presentare entro il 30 giugno 2006 uno studio di fattibilità per il trattamento fanghi e dismissione discariche. Entro il 30 settembre 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Veneto, gli Enti Locali e le Associazioni Territoriali che rappresentano le Aziende del Distretto Vicentino della Concia si impegnano a sottoscrivere un apposito Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.

Articolo 7

Scadenze, impegni e riparto delle risorse per l'attuazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo avrà validità a partire dal 01/01/2006.
2. Gli obiettivi del presente Accordo si realizzeranno entro le seguenti quattro

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone, attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino

scadenze temporali:

- A) entro il 31/03/2006 dovranno essere presentati per l'approvazione alle Amministrazioni interessate il progetto preliminare per la riduzione del cromo nel processo di concia e per la realizzazione dell'impianto per la rimozione e il recupero del cromo, come definito nell'Allegato III, ed il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto per la rimozione e il recupero del cloruro sodico, come definito nell'Allegato IV. Entro i successivi 90 giorni dall'approvazione di tali progetti preliminari dovranno essere presentati i progetti definitivi degli impianti di cui sopra.
- B) entro il 30/04/2006 dovrà esser realizzata, a cura dell'ARPAV, una prima fase di misure che fungeranno da base per il monitoraggio.
- C) entro il 30/06/2006 dovrà esser presentato uno studio di fattibilità per il trattamento fanghi e dismissione delle discariche.
- D) entro il 30/09/2006 dovrà esser sottoscritto un apposito Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.
- E) entro il 31/12/2006 dovrà essere:
- realizzata la copertura delle vasche degli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, come definito nell'Allegato I;
 - realizzato il Piano di monitoraggio come previsto all'articolo 13, comma 1;
 - ordinato l'impianto di cristallizzazione per la rimozione e recupero del cloruro sodico;
 - avvio della prima fase di verifica con l'obiettivo di perseguire quanto definito nell'Allegato III per la rimozione e il recupero del cromo.
- F) entro il 31/12/2008 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi:
- avvio dell'impianto del cloruro sodico con riutilizzo di acqua condensata nella fase di dissalaggio operata in conceria, come definito nell'Allegato IV;
 - attuazione di quanto previsto nell'Allegato III per la rimozione e il recupero del cromo;
 - attuazione del progetto di riduzione nel ciclo conciario e negli scarichi industriali delle sostanze pericolose (così come definito nel D.M. 367/2003), come definito rispettivamente negli Allegati III e IV;
 - attuazione del progetto di riduzione dei solfati, con l'obiettivo di una riduzione del 5% rispetto al limite attuale di Legge fino a 950 mg/l allo scarico finale del collettore A.R.I.C.A.;
 - realizzazione dell'intervento di riutilizzo nel ciclo conciario e nella depurazione dei reflui, di acque provenienti da cicli industriali e depurativi, come definito nell'Allegato V;
 - realizzazione dell'impianto di pompaggio delle acque dal Fiume Adige, come definito nell'Allegato VI;
 - realizzazione delle nuove linee di essiccamento fanghi presso gli impianti di

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino



COPIA CONFORME

depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino, come definito dall'Allegato VII.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra:

i) Le Associazioni territoriali che rappresentano le aziende conciarie si impegnano a:

- promuovere il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'applicazione delle previsioni di cui all'Allegato VIII;
- promuovere la realizzazione del Centro di eccellenza delle attività del polo conciario veneto, di cui all'art. 12.

ii) I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione interessati da scarichi conciarie:

- attuano il programma di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di ridurre, con l'obiettivo dell'eliminazione, le sostanze pericolose e di ridurre i cloruri e i solfati presenti negli scarichi conciarie;
- adottano criteri univoci di accettabilità degli scarichi conciarie e di controllo sugli stessi;
- realizzano gli interventi di miglioramento degli impianti, come definiti e secondo le tempistiche previste dal protocollo d'intesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3518 del 05/11/2004;
- realizzano gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, di cui agli Allegati I e VIII;
- riducono il quantitativo di cloruri e solfati scaricati, definendo programmi di modifiche e miglioramenti nel ciclo conciario;
- attuano il programma per la riduzione fino all'obiettivo della eliminazione delle sostanze classificate pericolose, di cui al D.M. 367/2003, allo scarico nel corpo recettore;
- realizzano nuovi rami di fognatura previsti dal protocollo d'intesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3518 del 05/11/2004;
- realizzano le nuove linee di essiccamento dei fanghi di depurazione degli impianti di Arzignano e Montebello Vicentino.

iii) Il consorzio L.E.B. si impegna a:

- garantire il mantenimento del flusso idrico nell'asta del Fratta - Gorzone, compatibilmente con il bilancio idrico del Fiume Adige.

iv) La società SICIT 2000 S.p.A. si impegna a:

- realizzare l'impianto per la rimozione dei cloruri in forma riciclabile e per il riutilizzo di acqua ad uso industriale, operando sulle acque primarie del ciclo conciario.

v) La società A.Ri.C.A. si impegna comunque a:

- garantire il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/99) per quanto concerne la qualità dello scarico del collettore finale (Allegato IX).

G) entro il 31/12/2015 dovrà essere raggiunto il seguente obiettivo:

- conclusione delle attività relative al programma di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, con l'obiettivo:

a) di ridurre fino all'eliminazione, le sostanze pericolose come definito nell'Allegato II;

b) di ridurre il cromo come definito nell'Allegato III;

c) di ridurre il quantitativo dei cloruri come definito nell'Allegato IV e dei solfati.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra:

- i) I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione interessati da scarichi conciarci si impegnano:
- ad attuare l'eliminazione delle sostanze pericolose e la riduzione del cromo, dei cloruri e dei solfati dallo scarico industriale.
3. La provincia di Verona s'impegna a concedere l'autorizzazione allo scarico del collettore terminale dei reflui nei tempi e modi da concertare con la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza, onde permettere il raggiungimento dei fini del presente Accordo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è stimato un fabbisogno complessivo di 90.000.000 €. Per assicurare la copertura del fabbisogno verranno impiegate le seguenti risorse finanziarie:
- a) La Regione Veneto si impegna ad assicurare il cofinanziamento dei progetti previsti nel presente Accordo per un importo di 30.000.000 €, di cui:
- 15.000.000 € secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge Regionale n. 01/04;
 - 1.200.000 € a valere sui fondi DocUP a regia regionale già assegnati per progetti di disinquinamento del Fratta - Gorzone;
 - 4.111.164 € a valere sulle disponibilità regionali del 2005;
 - 9.688.836 € a valere sulle disponibilità regionali del 2006 e del 2007.
- b) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegna ad assicurare il cofinanziamento dei progetti previsti nel presente Accordo per un importo di 30.000.000 € di cui:
- 12.936.904,56 € disponibili nel 2005 secondo quanto disposto dall'art. 109 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 62 della Legge 448/2001;
 - 17.063.095,44 €, valore attualizzato del limite di impegno di 1.520.000,00 € a valere sulle risorse dell'art. 4, comma 176, della Legge 350 del 24/12/2003.
- c) I gestori di ambito si impegnano ad assicurare il cofinanziamento dei progetti per un importo di 30.000.000 €, di cui 16.450.000 euro per gli interventi previsti alla Delibera n. 3518 del 05/11/04.
5. Resta in ogni caso salva, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la pretesa risarcitoria del danno ambientale nonché al recupero delle somme comunque erogate da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione a condotte attive/omissive di individui e/o di imprese che risultassero aver anche solo concorso a creare danno ambientale.
6. Le Parti si impegnano affinché tutti gli obiettivi e le azioni necessarie per il perseguimento degli interventi previsti nel presente Accordo siano perseguiti nei tempi programmati facilitandone gli atti dovuti. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto si impegnano a realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del Bacino del Fratta - Gorzone.

Articolo 8 Modalità di attuazione degli investimenti

1. La realizzazione e la gestione dell'acquedotto industriale di adduzione e distribuzione delle acque reflue recuperate alle aziende del distretto della conca è

di competenza di Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A..

2. L'Autorità di Ambito per mezzo del gestore del servizio idrico integrato, si impegna a realizzare le opere che riguardano la depurazione civile.
3. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad addivenire alla stipula di uno specifico Accordo Integrativo al presente atto che definisca le problematiche e gli interventi inerenti il risanamento e la riqualificazione del bacino di Fratta - Gorzone ivi incluse l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie.
4. La realizzazione del progetto di segregazione delle acque primarie del ciclo conciaro, con recupero del cloruro sodico e riutilizzo dello stesso nei cicli industriali, recupero e riutilizzo dell'acqua condensata nel ciclo conciaro è di competenza della società SICIT 2000 S.p.A..

Articolo 9

Modalità di erogazione del finanziamento pubblico

1. Il finanziamento pubblico previsto nel presente Accordo è subordinato all'approvazione da parte delle Amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, dei progetti definitivi allegati al presente Accordo.
2. Le procedure di erogazione di cui al presente Accordo saranno attivate, per quanto di rispettiva competenza, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Veneto sulla base dei rapporti semestrali del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo, di cui all'art. 14.
3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio erogherà alla Regione Veneto per fasi di avanzamento dei lavori l'importo del cofinanziamento dei progetti previsti nel presente Accordo. La Regione Veneto provvederà, quindi, ad assegnarlo al soggetto titolare del finanziamento secondo stati d'avanzamento lavori: pari almeno al 20% del costo del progetto. L'importo di erogazione sarà pari alla percentuale del contributo pubblico riferita all'importo rendicontato. Il 20% accantonato dell'intero finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sarà erogato dietro presentazione del collaudo finale e della rendicontazione globale delle spese effettivamente sostenute.
4. La Regione Veneto erogherà le risorse al soggetto titolare del finanziamento secondo le modalità previste nell'atto di impegno.

Articolo 10

Soggetto Responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale Responsabile dell'Accordo il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone.
attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione
nel trattamento fanghi del distretto conciaro vicentino



2. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:
- nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze;
 - nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 11 Il responsabile di intervento

- Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
- Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'articolo 8 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
 - verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ.

Articolo 12 Centro di eccellenza delle attività del polo conciario veneto

- Al fine di sviluppare le attività di innovazione e ricerca nel settore le Parti

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone, attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto congiario vicentino

COPIA

promuovono la realizzazione del progetto relativo alla costituzione del Centro di eccellenza previsto dal Patto per lo sviluppo del Distretto Vicentino della concia (L.R. 04/04/2003, n. 8).

Articolo 13 Piani di monitoraggio e comunicazione

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dagli interventi previsti dal presente Accordo sulla qualità del corpo idrico superficiale, con specifico riferimento all'attenuazione della presenza delle sostanze pericolose e alla riduzione del contenuto di cloruri e solfati nei corpi idrici recettori degli scarichi finali, verrà attuato da ARPAV un Piano di Monitoraggio presente in Allegato IX, estendendolo a tutta l'asta del fiume. La prima fase del monitoraggio deve esser realizzata entro il 30/04/06.
2. Al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali, l'AATO Valle del Chiampo e l'AATO Bacchiglione, in collaborazione con l'Associazione "Sentinella dei Fiumi" e le Province interessate, predispongono un apposito piano di coinvolgimento e comunicazione pubblica relativo agli obiettivi, agli interventi e ai risultati del presente Accordo, comunicazione rivolta ai soggetti istituzionali, alle categorie economiche e ai cittadini dell'area interessata al risanamento.

Articolo 14 Comitato di Sorveglianza dell'Accordo

1. Ai fini del controllo e del coordinamento dell'Accordo è istituito un Comitato di Sorveglianza, che risiede presso la Direzione Regionale competente per il ciclo dell'acqua ed è coordinata dal responsabile di intervento del presente accordo o da un suo delegato.
2. Il Comitato, composto da un rappresentante di ognuno dei soggetti firmatari l'Accordo, si riunisce almeno 2 volte l'anno, e redige un rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso.
3. Ciascuna delle Parti firmatarie può richiedere la convocazione del Comitato di Sorveglianza.
4. Qualora, in qualsiasi fase di applicazione dell'Accordo, il Comitato di Sorveglianza constatasse la non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, sarà il Comitato stesso a chiedere la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata. Il Comitato di Sorveglianza procederà, poi, all'esame e all'approvazione del progetto e fisserà le modalità di attuazione dell'intervento.
5. Il Comitato, su apposita istanza delle Parti, accerterà l'inosservanza degli impegni previsti dal presente Accordo e valuterà la sussistenza di eventuali impedimenti, proponendo anche alle Parti sottoscrittrici una revisione o aggiornamento

dell'Accordo stesso.

Articolo 15 Revisione dell'Accordo

1. Il presente Accordo è sottoposto a verifica annuale delle condizioni previste sulla base dei risultati conseguiti desumibili dal rapporto semestrale di cui all'articolo 13, comma 2. Le parti firmatarie il presente Accordo nella consapevolezza della continua evoluzione della tecnologia, in materia di depurazione, riciclo acque e smaltimenti fanghi, si impegnano a concordare modifiche e revisioni degli interventi in applicazione delle migliori tecnologie disponibili, in un inderogabile contesto di minimizzazione dei consumi energetici e dei costi gestionali in genere, fermi restando il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 7 e le scadenze temporali ivi previste.

Articolo 16 Clausola risolutoria

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari non pubblici, previamente accertata dal Comitato di Sorveglianza e non eliminata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13, le Parti possono recedere dal presente Accordo di Programma dandone preavviso alle altre Parti almeno 90 giorni prima. In tal caso gli enti competenti revocano gli atti autorizzativi ed i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente fermo restando che si adopereranno per preservare da ogni possibile danno verso le altre parti. La parte inadempiente dovrà altresì restituire quanto percepito a titolo di finanziamento, maggiorato degli interessi legali di mora.
2. In caso di inosservanza da parte di uno dei soggetti pubblici firmatari, gli altri procederanno alla sua sostituzione per dare piena attuazione all'Accordo.

Articolo 17 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori nel rispetto delle linee tecnico programmatiche di tutela ambientale definite di concerto tra la Regione del Veneto ed il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con la stipula dell'APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, del 23/12/2002, come modificato ed integrato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 400 del 11 febbraio 2005 che approvava il Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto sottoscritto il 15/02/2005.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto integrativo, si rimanda all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel sopraccitato APQ.

Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone.
attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e
nel trattamento fanghi del distretto concario vicentino

COPIA CONFORME



Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ALLEGATI:

- Allegato I: Ipotesi Progettuale per la realizzazione della copertura delle vasche degli impianti di depurazione industriali e civili di Arzignano e Montebello Vicentino e per l'abbattimento delle emissioni inquinanti con riduzione significativa delle emissioni odorifere degli impianti stessi
- Allegato II: Ipotesi progettuale di modifiche e miglioramenti nei cicli produttivi conciari e negli scarichi al fine della riduzione fino alla eliminazione delle sostanze pericolose
- Allegato III: Ipotesi progettuale per la riduzione del cromo nel processo di concia e per la realizzazione dell'impianto per la rimozione e il recupero del cromo,
- Allegato IV: Ipotesi Progettuale per la realizzazione dell'impianto per il recupero del cloruro di sodio e per il riutilizzo dell'acqua condensata nella fase di dissalaggio operata in conceria
- Allegato V: Ipotesi Progettuale per il riutilizzo nel ciclo conciario e nella depurazione dei reflui di acque provenienti da cicli industriali e depurativi
- Allegato VI: Ipotesi Progettuale dell'impianto di pompaggio delle acque dal Fiume Adige
- Allegato VII: Ipotesi progettuale per la realizzazione delle nuove linee di essiccamento fanghi degli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino
- Allegato VIII: Distretto Conciario della Valle del Chiampo: criteri di autorizzazione per le emissioni in atmosfera - Emissions Trading
- Allegato IX: Dichiarazione di A.RI.C.A. di garantire entro il 31/12/2008 il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/99) per quanto concerne la qualità dello scarico del collettore terminale.
- Allegato X: Piano di monitoraggio dell'ARPAV

Venezia, 05 dicembre 2005

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Regione del Veneto

Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Valle Del Chiampo"

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Provincia di Padova

Comune di Trissino

Comune di Arzignano

Comune di Montecchio Maggiore

Comune di Montebello Vicentino

Comune di Lonigo

ARPA Veneto

Acque del Chiampo S.p.A.

Mediochiampo S.p.A.

SICIT 2000 S.p.A.

Consorzio A.Ri.C.A.

Consorzio L.E.B.

Associazione ^{tra Comuni} "Sentinella dei Fiumi"

Associazione territoriale che rappresenta
le aziende conciarie del distretto vicentino della concia

